

Emergenza Covid19



Garanzia dello Stato su finanziamenti concessi dalle banche

Manuale Operativo

Roma, 28 Aprile 2022

Indice

1. Normativa di riferimento	3
2. Caratteristiche dell'intervento	4
2.1 Soggetti coinvolti.....	4
2.2 Tipologia e caratteristiche dei finanziamenti ammessi a garanzia	6
2.3 Tipologia e caratteristiche della garanzia SACE	9
3. Accreditamento del soggetto finanziatore al Portale Garanzia Italia.....	11
4. Processo per l'ottenimento della garanzia SACE.....	13
5. Procedura semplificata	13
5.1. Fase 1: richiesta di finanziamento assistito da garanzia SACE da parte dell'impresa al soggetto finanziatore	13
5.2. Fase 2: richiesta della garanzia SACE da parte del soggetto finanziatore	15
5.2.1 Istruttoria e delibera del soggetto finanziatore	15
5.2.2 Archiviazione della documentazione a supporto della richiesta di garanzia SACE	18
5.2.3 Richiesta della garanzia SACE da parte del soggetto finanziatore	18
5.3 Fase 3: Esito della richiesta di garanzia SACE	19
5.4 Fase 4: Erogazione del finanziamento	20
6. Procedura "ordinaria" riservata alle Grandi Imprese	20
<u>7. Richieste di aumento di durata di operazioni già garantite con Garanzia Italia.....</u>	
8. Monitoraggio Periodico.....	27
9. Azioni successive all'ottenimento della Garanzia.....	28
Allegato 1 - Esempi di calcolo dell'importo massimo del prestito assumibile.....	30
Allegato 2 - Scheda Prodotto Finanziamenti Garanzia Italia.....	31
<u>Allegato 3 – Richiesta accreditamento Portale.....</u>	<u>35</u>
Allegato 4 - Contatti	39

1. Normativa di riferimento

L'art. 1 comma 1 del Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 (il "Decreto"), come convertito in Legge e modificato dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e modificato dal Decreto Legge del 25 maggio 2021, n.73 (il "DL Sostegni bis") e da ultimo dalla Legge del 30 dicembre 2021 n. 234, al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dall'epidemia Covid-19, diverse dalle banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, ha previsto la possibilità per SACE S.p.A. di concedere garanzie fino al 30 giugno 2022, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.

A tal fine, gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. non superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi di euro sono destinati a supporto di piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti, che abbiano, per quelle ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo stesso ai sensi del Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020, nonché, per quelle ammissibili alla garanzia ISMEA, alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Le garanzie ai sensi del Decreto vengono rilasciate da SACE nel rispetto delle previsioni normative e fino a completo utilizzo delle somme messe complessivamente a disposizione.

2. Caratteristiche dell'intervento

2.1 Soggetti coinvolti

- **Soggetto finanziatore:** banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma.
- **SACE S.p.A.:** concedente, fino al 30 giugno 2022, le garanzie che beneficiano della controgaranzia dello Stato ai sensi del Decreto.
- **Imprese (beneficiarie):** imprese, diversa da banche ed altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività¹ e dalla forma giuridica, in possesso dei seguenti requisiti:
 - sede legale in Italia
 - non identificate come aziende in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi dei regolamenti Europei, e che, alla data del 29 febbraio 2020, non risultavano segnalate tra le esposizioni deteriorate come rilevabili dal soggetto finanziatore, ma che hanno affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà a seguito dell'epidemia di Covid-19²

¹ Sono incluse anche le imprese appartenenti ai settori agricoli e ittici di cui al REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014, sugli aiuti a favore di alcune microimprese e piccole e medie imprese attive nel settore agricolo e forestale, e al REGOLAMENTO (UE) N. 1388/2014, sugli aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

² Le imprese che alla data del 28/02/2020 o che successivamente alla data del 28/02/2020: a) sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, (b) hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o (c) hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono considerate ammissibili a condizione che (i) dalla data di presentazione della Richiesta di Finanziamento (a) non presentino esposizioni classificabili come esposizioni deteriorate e (b) non presentino importi in arretrato come rilevabili dal Soggetto Finanziatore e (ii) il Soggetto Finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell'impresa, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del Regolamento (UE) n. 575/2013. Resta inteso che le imprese in tali categorie, per poter essere considerate ammissibili, dovranno essere comunque identificate come non in difficoltà finanziaria al 31/12/2019 ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014

- con riferimento alle piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, che abbiano, per quelle ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dichiarazione di aver pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo³ stesso ai sensi del Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020, nonché, per quelle ammissibili alla garanzia ISMEA, alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
- che non controllino direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che non siano controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, da intendersi quale una delle giurisdizioni individuate nell'allegato I della lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali del Consiglio dell'Unione Europea. Tale condizione non si applica se l'Impresa Beneficiaria dimostri che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

Nel caso in cui un'impresa beneficiaria controllante richieda il finanziamento assistito da Garanzia Italia per destinarne i proventi, in tutto o in parte, a favore di una o più imprese italiane controllate, sarà tenuta ad utilizzare la specifica modulistica corrispondente relativa alla Richiesta di Finanziamento. Il contratto di finanziamento dovrà essere inoltre sottoscritto sia dall'impresa beneficiaria controllante che dalle imprese beneficiarie indirette controllate.

³ Potranno avere accesso a Garanzia Italia anche quelle PMI che presentino un plafond residuo presso il Fondo insufficiente per la definizione e l'ottenimento di un nuovo finanziamento dal sistema bancario

2.2 Tipologia e caratteristiche dei finanziamenti ammessi a garanzia

Sono ammessi a garanzia nuovi finanziamenti che siano:

- **concessi nel rispetto di quanto previsto dal Decreto** stesso, nel presente Manuale Operativo e nelle Condizioni Generali - Garanzia Italia (“**CG**”) e relativi allegati
- **erogati** entro i termini massimi previsti in seguito al rilascio della garanzia SACE che potrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2022.
- **destinati** a sostenere costi del personale, costi relativi a canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti (escluse le acquisizioni di partecipazioni societarie) o capitale circolante (incluse le esigenze di liquidità conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17) per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, fermo restando l'impegno da parte delle imprese beneficiarie a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione
- **destinati** a sostenere le esigenze di liquidità delle società fornitrici di energia elettrica e gas naturale derivanti dai piani di rateizzazione che queste ultime concedono ai propri clienti in relazione agli importi dovuti per i consumi energetici connessi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 (2) del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21
- **destinati**, in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile come conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa e a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal titolare o rappresentante legale dell'Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento

- **destinati** anche al rimborso di finanziamenti nell'ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell'Impresa beneficiaria purché il finanziamento medesimo preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia SACE sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del Finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione
- **destinati** all'allungamento della durata fino a 8 anni, nell'ambito di operazioni di sostituzione di finanziamenti aventi durata non superiore a 6 anni e già garantiti da Garanzia Italia, e per i quali viene richiesta la pari sostituzione della garanzia stessa.

I finanziamenti per essere ammissibili alla garanzia SACE dovranno presentare (tra l'altro) le seguenti caratteristiche:

- **durata totale** non superiore a 8 anni (in ogni caso non eccedente il termine del 30 giugno 2030)⁴
- **periodo di preammortamento** fino a 36 mesi (comprensivo del preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza delle rate al primo trimestre solare successivo alla data di erogazione del finanziamento). Non saranno ammessi preammortamenti di durata rappresentata da frazione di anno ma solo per multipli di 3 mesi
- **piano di ammortamento** Italiano con quota capitale costante o Francese con rata costante, quest'ultima unicamente in caso di tasso fisso
- **periodicità di pagamento delle rate** trimestrale (fine trimestre solare)

⁴ Subordinatamente alle condizioni esplicitate nel paragrafo 7 con riferimento alle estensioni o alle sostituzioni

- **erogazione**, in un'unica soluzione su un conto corrente dedicato intestato all'impresa richiedente⁵, aperto in Italia, su cui potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al finanziamento, esplicitando nella richiesta di utilizzo del finanziamento il CUI e la locuzione “sostegno ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020”
- ***pari passu* agli altri finanziamenti in essere all' impresa beneficiaria.** Nello specifico, le obbligazioni di pagamento/rimborso ai sensi dei finanziamenti coperti da Garanzia Italia si collocano almeno allo stesso grado rispetto ai diritti di tutti gli altri creditori chirografari e non subordinati.
- **Con riferimento all'importo del prestito e alla % di garanzia SACE, si rimanda allo schema seguente:**

⁵ Ad eccezione i) che nell'ipotesi di sostituzione di un finanziamento già garantito con Garanzia Italia, e ii) dell'eventuale quota del Finanziamento destinata al rimborso di finanziamenti erogati dal medesimo Soggetto Finanziatore. Nel caso in cui il finanziamento sia richiesto dall'impresa richiedente controllante per destinarne in tutto o in parte i proventi in favore di imprese Italiane controllate, tali proventi dovranno essere trasferiti alle imprese controllate tramite finanziamento soci su conti correnti dedicati delle relative imprese controllate, su cui potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al finanziamento, ed utilizzati da queste ultime in conformità agli scopi previsti.

Criteria di identificazione dell'importo del prestito e della % di garanzia SACE

	Regola di calcolo	Criteria di identificazione del parametro
IMPORTO DEL PRESTITO ASSISTITO DA GARANZIA	<p>MAX {</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25% del fatturato • Costi del personale x 2 <p><i>Rif normativo: Art.1, comma 2, c)</i></p>	<p>Impresa appartenente a Gruppo</p> <ul style="list-style-type: none"> • SI → Consolidato di Gruppo <ul style="list-style-type: none"> • Fatturato in Italia • costi del personale sostenuti in Italia • NO → bilancio individuale <ul style="list-style-type: none"> • Fatturato in Italia • costi del personale sostenuti in Italia <p><i>Rif normativo: Art.1, comma 3</i></p>
% GARANZIA SACE	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 5000 dipendenti in Italia e Fatturato ≤ 1,5Mld€: 90% • >5000 dipendenti in Italia o Fatturato >1,5Mld€ e ≤ 5Mld€: 80% • Fatturato > 5Mld€: 70% <p><i>Rif normativo: Art.1, comma 2, d)</i></p>	<p>Impresa appartenente a Gruppo</p> <ul style="list-style-type: none"> • SI → Consolidato di Gruppo <ul style="list-style-type: none"> • Non solo ITALIA, con riferimento al Fatturato • Numero dei dipendenti in ITALIA* • NO → bilancio individuale <ul style="list-style-type: none"> • Non solo ITALIA, con riferimento al Fatturato • Numero dei dipendenti in ITALIA <p><i>Rif normativo: Art.1, comma 4</i> * Numero dei dipendenti associato ai costi del personale del Gruppo</p>

1

Riferimenti Normativi: si riferiscono al DL 8 aprile 2020, n23

- ai fini dell'individuazione del limite massimo di importo agevolabile, concorrono (secondo un concetto di cumulo) gli eventuali ulteriori finanziamenti assistiti da Garanzia Italia nonché quelli concessi nell'ambito delle misure messe in atto per il Covid-19 (Fondo Centrale di Garanzia), e le garanzie rilasciate da ISMEA. I valori di fatturato, costo del personale e numero di dipendenti si intendono verificati al momento della richiesta di finanziamento.

2.3 Tipologia e caratteristiche della garanzia SACE

- la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio e avente ad oggetto il

rischio di mancato rimborso dei finanziamenti per capitale, interessi e oneri accessori. La banca si obbliga a non farsi prestare, direttamente o indirettamente, alcuna garanzia specificamente riferibile alla sola quota del finanziamento non garantita da SACE. Eventuali altre garanzie ottenute da parte del soggetto finanziatore si intenderanno automaticamente estese anche a beneficio di SACE in relazione alla porzione garantita.

- le commissioni annue dovute dalle imprese a SACE per il rilascio della garanzia, attraverso il soggetto finanziatore e in rapporto all'importo garantito, sono le seguenti:
 - per i finanziamenti aventi durata fino a 6 anni concessi alle PMI, saranno calcolate in rapporto alla percentuale garantita della quota capitale *outstanding* a ciascun trimestre solare di riferimento: a) 25 punti base per il primo anno, b) 50 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 100 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno;
 - per i finanziamenti aventi durata fino a 6 anni concessi ad imprese beneficiarie diverse dalle PMI, saranno calcolate in rapporto alla percentuale garantita della quota capitale *outstanding* a ciascun trimestre solare di riferimento: a) 50 punti base per il primo anno, b) 100 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 200 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno;
 - per i finanziamenti aventi durata superiore a 6 anni e fino a 8 anni concessi alle PMI, saranno calcolate in rapporto alla percentuale garantita della quota capitale *outstanding* a ciascun trimestre solare di riferimento: a) 75 punti base per il primo anno, b) 100 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 150 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno, d) 250 punti base per il settimo e ottavo anno;

- per i finanziamenti aventi durata superiore a 6 anni e fino a 8 anni concessi ad imprese beneficiarie diverse dalle PMI, saranno calcolate in rapporto alla percentuale garantita della quota capitale *outstanding* a ciascun trimestre solare di riferimento: a) 100 punti base per il primo anno, b) 150 punti base per il secondo e il terzo anno, c) 250 punti base per il quarto, il quinto e il sesto anno, d) 350 punti base per il settimo e ottavo anno;

Il soggetto finanziatore sarà ritenuto responsabile di inadempimento esclusivamente in caso di mancata retrocessione a SACE di commissioni per la garanzia regolarmente corrisposte dall'impresa beneficiaria, fatta eccezione per la commissione annuale dovuta per la prima annualità.

Nel successivo paragrafo 7, relativo all'estensione della durata delle operazioni già garantite con Garanzia Italia o alla sostituzione con un nuovo finanziamento di un altro già garantito con Garanzia Italia, vengono inoltre sinteticamente riportate le specifiche casistiche.

3. Accredimento del soggetto finanziatore al Portale Garanzia Italia

Il soggetto finanziatore, dopo aver aderito alle condizioni previste dalle CG e relativi allegati, mediante "Atto di Adesione" riportato nelle CG e che dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto finanziatore, ovvero da persona delegata e munita dei necessari poteri di firma, e inviato via PEC all'indirizzo sacegaranziaitalia@pec.it, potrà procedere all'accredimento mediante registrazione sul portale *on-line* di SACE ("Portale Garanzia Italia").

La procedura di accredimento al Portale Garanzia Italia richiede l'individuazione da parte del soggetto finanziatore, di un proprio referente in possesso di adeguata delega e poteri di firma per la conferma dei flussi informativi e delle comunicazioni che saranno inoltrati a SACE tramite il Portale Garanzia Italia. A tale referente sarà assegnato un account

(“Referente di Prodotto”) per accedere al Portale Garanzia Italia, mediante l’assegnazione al referente stesso di un identificativo (“ID”) e di una password (“Password” e, unitamente all’ID, i “Codici”) strettamente riservati e personali, dei quali il referente stesso sarà unico ed esclusivo responsabile, anche in ordine alle attività poste in essere tramite il loro utilizzo.

Il Referente di Prodotto potrà autorizzare altri dipendenti della società/impresa di cui fa parte (“Utilizzatori”) ad utilizzare, sotto la sua responsabilità, l’accesso al Portale Garanzia Italia rilasciando dei diversi Codici a ciascuno di tali Utilizzatori, anch’essi riservati e personali (con riferimento a ciascun Utilizzatore, i “Codici Utilizzatore”).

Resta inteso che il Referente di Prodotto rimarrà in ogni caso responsabile nei confronti di SACE per ogni utilizzo del Portale Garanzia Italia mediante i Codici Utilizzatore, riconoscendo e accettando che ogni attività posta in essere dagli Utilizzatori si intenderà imputata direttamente al Referente di Prodotto e ratificata dallo stesso, garantendo il rispetto delle "Condizioni Generali per l'Utilizzo dell’account e del Servizio" ("CGUS") del Portale Garanzia Italia (disponibile all’indirizzo garanziaitalia.sace.it) da parte di ciascun Utilizzatore (il quale, ai fini dell’applicazione ed interpretazione delle CGUS dovrà considerarsi come un “Utente”), impegnandosi altresì a revocare i Codici Utilizzatore ogni qualvolta il soggetto precedentemente autorizzato all’utilizzo dello stesso cambi, cessi d’essere un dipendente del Referente di Prodotto e/o, più in generale, sia venuto a conoscenza (o sia ragionevolmente portato a ritenere l’esistenza) di qualsiasi utilizzo non autorizzato dell’Account al Portale Garanzia Italia mediante i Codici Utilizzatore e/o di qualsiasi altra violazione delle regole di sicurezza ed utilizzo dell’account.

Le abilitazioni che il Referente di Prodotto potrà assegnare agli utenti utilizzatori sono di due tipologie:

- (i) Utente Utilizzatore Approvatore, tale utente dovrà disporre di adeguata delega e poteri di firma per conto del soggetto finanziatore, che saranno verificati dal Referente di Prodotto, per la conferma dei flussi informativi e delle comunicazioni che saranno inoltrati a SACE tramite il Portale Garanzia Italia.

- (ii) Utente Utilizzatore Compilatore. tale utente avrà accesso a limitate funzionalità di predisposizione del flusso informativo.

Al fine di rilascio delle credenziali per il Referente di Prodotto, il soggetto finanziatore dovrà inviare la richiesta come da allegato 3 del presente manuale operativo, opportunamente compilata sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto finanziatore e dal referente da esso identificato ed inviata via PEC. Solo successivamente il Referente di Prodotto riceverà via mail le credenziali per accedere al sistema *on-line* di SACE.

4. Processo per l'ottenimento della garanzia SACE

Il processo per l'ottenimento della garanzia SACE prevede fasi dettagliate nei successivi paragrafi, al termine delle quali l'impresa riceve il finanziamento richiesto e prevede due modalità distinte in funzione del fatturato del numero dei dipendenti in Italia e dell'importo massimo del finanziamento, come di seguito indicato:

- **“procedura semplificata”**: per le imprese con fatturato individuale fino a 1,5 miliardi di euro e con non più di 5.000 dipendenti in Italia e per finanziamenti di importo inferiore a 375 milioni di euro (cfr. paragrafi 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4)
- **“procedura ordinaria”**: riservata ad imprese con fatturato individuale superiore a 1,5 miliardi di euro o con numero di dipendenti in Italia superiore a 5.000 o per finanziamenti di importo superiore o uguale a 375 milioni di euro⁶ (cfr. paragrafo 6).

5. Procedura semplificata

5.1. Fase 1: richiesta di finanziamento assistito da garanzia SACE da parte dell'impresa al soggetto finanziatore

⁶ Incluso il caso di cumulo dei finanziamenti per singolo richiedente superiore o uguale a Eur 375mln

Le imprese beneficiarie devono presentare al soggetto finanziatore la richiesta di ammissione alla garanzia SACE il cui contenuto è esplicitato nella “Richiesta di Finanziamento Garantito”, riportata nelle CG.

La richiesta di ammissione, presentata dalle imprese beneficiarie al soggetto finanziatore, deve contenere le seguenti dichiarazioni che, in quanto requisiti previsti per l’accesso, costituiscono presupposto necessario:

- dichiarazione di assenza di difficoltà finanziarie antecedenti agli eventi COVID-19⁷
- dichiarazione sul rispetto del limite dell’importo del finanziamento richiesto con riferimento al fatturato e al costo del personale, desumibili dal bilancio 2019 o dalla dichiarazione fiscale 2019 ovvero dai dati certificati (si fa riferimento, a titolo esemplificativo, ai dati certificati dal collegio sindacale o contenuti nel progetto di bilancio approvato dal consiglio di amministrazione dell’impresa)
- attestazione circa l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali
- attestazione circa l’impegno dell’impresa beneficiaria a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione
- attestazione sulle finalità (scopo) del finanziamento
- attestazione circa il fatto che né l’impresa richiedente, né ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la stessa appartiene, comprese

⁷ Le imprese che alla data del 28/02/2020 o successivamente alla data del 28/02/2020: a) sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all’articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, (b) hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o (c) hanno presentato un piano ai sensi dell’articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono considerate ammissibili a condizione che (i) dalla data di presentazione della Richiesta di Finanziamento (a) non presentino esposizioni classificabili come esposizioni deteriorate e (b) non presentino importi in arretrato come rilevabili dal Soggetto Finanziatore e (ii) il Soggetto Finanziatore, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria dell’impresa, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza, ai sensi dell’articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del Regolamento (UE) n. 575/2013. Resta inteso che le imprese in tali categorie, per poter essere considerate ammissibili, dovranno essere comunque identificate come non in difficoltà finanziaria al 31/12/2019 ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014

quelle soggette alla direzione e coordinamento da parte dell'impresa richiedente ha approvato o effettuato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni proprie a decorrere dal 1 gennaio 2022 e si impegna a non approvare né effettuare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni proprie nel corso del 2022. Qualora l'impresa abbia già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta del finanziamento, l'impegno anzidetto viene assunto dall'impresa per i 12 mesi successivi al momento della richiesta.

- Sarà inoltre ammessa la distribuzione dei dividendi infragruppo da parte delle società operative alla capogruppo nella misura in cui (i) la capogruppo sia debitrice o garante/coobbligato al 100% del finanziamento garantito da SACE, (ii) le operative siano possedute al 100% dalla capogruppo e (iii) la capogruppo non distribuisca dividendi.
- attestazione circa l'assenza di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, articolo 9, comma 2, lettera d) ulteriori dichiarazioni, come dettagliate nelle CG e relativa modulistica.

5.2. Fase 2: richiesta della garanzia SACE da parte del soggetto finanziatore

5.2.1 Istruttoria e delibera del soggetto finanziatore

Il soggetto finanziatore, ricevuta da parte del soggetto richiedente la Richiesta di Finanziamento Garantito, avvia l'istruttoria creditizia sottoponendo la proposta ad esito favorevole agli organi deliberanti aziendalmente competenti.

All'esito della positiva delibera, il soggetto finanziatore presenta a SACE la Richiesta di Garanzia, con la quale:

- il soggetto finanziatore dichiara:
 - di aver ricevuto dall'impresa beneficiaria tutte le dichiarazioni previste dalla Richiesta di Finanziamento

- di aver concluso favorevolmente la propria istruttoria e di voler concedere il finanziamento, subordinatamente all'ottenimento della Garanzia SACE
- il soggetto finanziatore conferma:
 - di aver concluso con esito positivo le procedure “*know your customer*”
 - di aver verificato che il costo del Finanziamento, comprensivo delle commissioni bancarie (che dovranno essere limitate al recupero dei costi) e della Garanzia SACE, risulta inferiore rispetto al costo che sarebbe stato applicato dal soggetto finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia rilasciata da SACE
 - di aver verificato, in caso di Finanziamento destinato anche al rimborso di finanziamenti nell'ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell'Impresa Beneficiaria, i) che il Finanziamento prevede l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e ii) che il rilascio della Garanzia SACE è idoneo a determinare un minor costo, inclusivo del premio della garanzia SACE, o una maggior durata del Finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione
 - che sulla base dei dati e delle dichiarazioni fornite dall'impresa beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento, la stessa non rientrava, alla data del 31 dicembre 2019, nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi della normativa europea di riferimento⁸

⁸ Le imprese che alla data del 28/02/2020 o successivamente alla data del 28/02/2020 : a) sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, (b) hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o (c) hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono considerate ammissibili a condizione che (i) dalla data di presentazione della Richiesta di Finanziamento (a) non presentino esposizioni classificabili come esposizioni deteriorate e (b) non presentino importi in arretrato come rilevabili dal Soggetto Finanziatore e (ii) il Soggetto Finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell'impresa, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del Regolamento (UE) n. 575/2013. Resta inteso che le imprese in tali categorie, per poter essere considerate ammissibili, dovranno essere comunque identificate come non in difficoltà finanziaria al 31/12/2019 ai sensi del Regolamento (UE)

- che l'impresa beneficiaria non risultava, alla data del 29 febbraio 2020, presente tra le esposizioni deteriorate come rilevabili dal soggetto finanziatore e pertanto: 1) il soggetto finanziatore classificava l'esposizione tra le Esposizioni non Deteriorate come definite ai sensi della normativa europea, 2) in centrale rischi nel flusso di ritorno del mese di dicembre 2019 non si evidenziavano segnalazioni di sofferenze a sistema 3) in centrale rischi nel flusso di ritorno del mese di dicembre 2019 non si evidenziava la presenza di un rapporto tra totale sconfinamenti per cassa e totale accordato per cassa superiore al 20%. Tali condizioni verifiche devono verificarsi tutte congiuntamente.

- il soggetto finanziatore, inoltre, fornisce:
 - informazioni in merito alle caratteristiche del finanziamento (importo, scopo, durata, piano di ammortamento, ecc.)
 - gli ulteriori elementi richiesti per le imprese con fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro o con numero di dipendenti in Italia superiore a 5.000 e, comunque, in caso di finanziamenti di importo superiore o uguale a 375 milioni⁹ di euro (solo per procedura ordinaria).

Il soggetto finanziatore raccoglierà inoltre la copia della Richiesta di Finanziamento (Allegato 1) corredata dal Sub Allegato A - Autocertificazione Antimafia all'Allegato 1 da parte dell'impresa beneficiaria

651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014

⁹ Incluso il caso di cumulo dei finanziamenti per singolo richiedente superiore o uguale a Eur 375mln

5.2.2 Archiviazione della documentazione a supporto della richiesta di garanzia SACE

Il soggetto finanziatore censisce e verifica la documentazione acquisita, procedendone all'archiviazione anche in formato elettronico secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Tale documentazione dovrà essere ritenuta fino alla scadenza del 12°(dodicesimo) mese successivo al rimborso totale del finanziamento.

5.2.3 Richiesta della garanzia SACE da parte del soggetto finanziatore

Il soggetto finanziatore, che potrà agire anche per conto di altri soggetti finanziatori (*pool* di finanziatori) partecipanti al finanziamento, accede al Portale Garanzia Italia con le proprie credenziali, carica i dati richiesti e rende le dichiarazioni previste secondo quanto riportato nel modulo “Richiesta di Garanzia SACE”, allegato alle CG. Inoltre, qualora il finanziamento sia erogato da un *pool* di banche, la richiesta di garanzia e le relative verifiche potranno essere effettuate dalla banca agente (*SACE Agent*), anche in nome e per conto degli altri soggetti finanziatori. Con riferimento agli impegni del soggetto finanziatore previsti dall' art. 9.1 (ii) delle CG, in caso di finanziamenti erogati in *pool*, tali impegni dovranno ritenersi rispettati da ciascun soggetto finanziatore, ad eccezione del soggetto che svolge esclusivamente un ruolo di *SACE Agent* del finanziamento.

La richiesta può essere effettuata dal soggetto finanziatore sia con riferimento ad un solo finanziamento o riguardare, in modo massivo, una pluralità di finanziamenti:

- nel caso di singola istanza, procede al caricamento dei dati avvalendosi dell'apposito *form* presente nel Portale Garanzia Italia. Il soggetto finanziatore allega, inoltre, sul Portale la Richiesta di Finanziamento (Allegato 1), firmata dall'impresa beneficiaria, corredata dal Sub Allegato A- Autocertificazione Antimafia all'Allegato 1.
- nel caso di istanza massiva (applicabile solo nel caso di procedura semplificata), procede al caricamento dei dati avvalendosi dell'apposito file strutturato che, una volta scaricato (funzionalità: *Download*) dal Portale Garanzia Italia, potrà essere caricato dal soggetto approvatore sullo stesso portale (funzionalità: *Upload*). Il

soggetto finanziatore provvede, inoltre, ad inviare tramite PEC all'indirizzo sacegaranziaitalia@pec.it, la Richiesta di Finanziamento (Allegato 1), firmata dall'impresa beneficiaria, corredata dal Sub Allegato A- Autocertificazione Antimafia all'Allegato 1.

Non è ammesso modificare i dati inseriti una volta inviata la richiesta a SACE. In caso di necessità di modifica dei dati sul finanziamento (a titolo esemplificativo durata, tasso, etc.) si dovrà annullare la precedente richiesta e procedere a caricarne una nuova.

5.3 Fase 3: Esito della richiesta di garanzia SACE

SACE, una volta ricevute le richieste di garanzia, provvederà in ordine cronologico di arrivo delle stesse, a riscontrare l'esito positivo della delibera del soggetto finanziatore e la completezza delle informazioni presentate.

Ad esito delle verifiche:

- nel caso di esito positivo, SACE comunicherà al soggetto finanziatore il Codice Unico Identificativo (“**CUI**”) della garanzia, confermando l'avvenuta emissione della stessa attraverso il rilascio della Lettera di Garanzia
- la garanzia, al momento della generazione del CUI, risulterà in stato “**Garanzia Emessa**”. Non sarà necessario ricevere la garanzia controfirmata dal soggetto finanziatore.

Non è ammesso modificare i dati comunicati una volta emessa la garanzia da parte di SACE. In caso di necessità di modifica dei dati sul finanziamento (a titolo esemplificativo durata, tasso, etc.) si dovrà annullare la precedente richiesta e procedere a caricarne una nuova per una nuova emissione.

5.4 Fase 4: Erogazione del finanziamento

Il soggetto finanziatore notificherà a SACE, tramite il Portale Garanzia Italia (in modalità singola o massiva, tramite *upload* del flusso strutturato) con riferimento a ciascun CUI, la data di avvenuta erogazione del finanziamento. SACE assocerà al CUI della garanzia la data di erogazione segnalata dal soggetto finanziatore, adeguando lo stato della stessa da “Garanzia Emessa” a “**Garanzia Perfezionata**”, attribuendo la data di decorrenza pari a quella di avvenuta erogazione del finanziamento. Il soggetto finanziatore riceverà via mail copia del piano con indicazione delle rate di premio da corrispondere a SACE nel corso del finanziamento.

Dalla data di emissione della Garanzia SACE il soggetto finanziatore dovrà procedere all'erogazione del finanziamento entro: (i) 30 (trenta) giorni di calendario per la procedura semplificata e (ii) 45 (quarantacinque) giorni di calendario per la procedura ordinaria. La mancata erogazione entro i predetti termini comportano la decadenza della garanzia.

Il premio SACE sarà corrisposto in via anticipata annualmente (il primo pagamento, che sarà sempre dovuto, sarà corrisposto entro il decimo giorno dalla fine del trimestre solare in cui è avvenuta l'erogazione; i pagamenti successivi annui saranno calcolati sull'importo residuo trimestre per trimestre e saranno corrisposti entro 10 giorni dalla data che cade un anno dopo la fine del trimestre solare in cui è avvenuta l'erogazione del finanziamento. Si specifica che il termine dei 10 giorni per il versamento dei Corrispettivi Annuali per le annualità successive alla prima vale per tutte le garanzie in essere, incluse quelle con diversa indicazione all'art. 4.2 (ii) delle Condizioni Generali.

6. Procedura “ordinaria” riservata alle Grandi Imprese

In caso di richieste di finanziamento provenienti da imprese con fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro o con numero di dipendenti in Italia superiore a 5.000, e comunque, in ipotesi di finanziamenti di importo superiore o uguale a 375 milioni di euro¹⁰, SACE applica la

¹⁰ Incluso il caso di cumulo dei finanziamenti per singolo richiedente superiore o uguale a Eur 375mln

cosiddetta “procedura ordinaria” e il soggetto finanziatore dovrà tempestivamente coordinarsi con SACE per l’avvio della fase istruttoria.

Pertanto, prima dell’avvio delle procedure interne di analisi creditizia e di verifica dei requisiti di eleggibilità previsti dal Decreto per accertarne la piena sussistenza, il soggetto finanziatore dovrà:

- comunicare a SACE il nominativo dell’impresa che ha richiesto un finanziamento con specificati i principali termini e condizioni generali dell’operazione (ivi inclusa la percentuale di garanzia richiesta) e le caratteristiche previste dal Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 non appena ricevuta la richiesta stessa da parte dell’impresa (e non dopo la conclusione del proprio processo istruttorio), allegando gli elementi qualitativi utili alla valutazione di impatto e inviando una comunicazione alla casella di posta elettronica dedicata (garanziaitalia.istruttoria@sace.it)
- con riferimento alla percentuale di copertura della garanzia, qualora si preveda una richiesta di incremento della stessa rispetto alle soglie previste dal Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020, si richiede di inviare una lettera di impegni ulteriori (di cui all’Art 1, comma 8 del Decreto) che l’impresa beneficiaria si impegna ad assumersi, alla casella di posta elettronica dedicata (garanziaitalia.istruttoria@sace.it)
- inviare a SACE il Sub Allegato B di cui all’Allegato 1 – Richiesta di finanziamento dell’impresa beneficiaria, “Documentazione a supporto del ruolo svolto dall’Impresa Beneficiaria rispetto alle aree e profili di cui all’art. 1, comma 7, del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23”, nel quale l’impresa richiedente fornisce le informazioni e le motivazioni a supporto dell’esistenza dei requisiti di eleggibilità, alla casella di posta elettronica dedicata (garanziaitalia.istruttoria@sace.it)

Inoltre, la banca dovrà inviare a SACE al momento della richiesta di garanzia:

- una **scheda di sintesi dell’istruttoria**, alla casella di posta elettronica dedicata (garanziaitalia.istruttoria@sace.it), completa di tutti gli elementi che hanno concorso alla delibera positiva assunta dal soggetto finanziatore

stesso, oltre alle motivazioni per le quali il soggetto finanziatore ritiene, nei casi in cui dovesse essere richiesto, sussistano le condizioni per un innalzamento della percentuale di garanzia, in coerenza con quanto previsto dal Decreto, fornendo i razionali a supporto della stessa proposta

- **informazioni utili per svolgere l'analisi creditizia** quali: (i) Bilanci (ultimo disponibile anche provvisorio), (ii) composizione e scadenze del debito finanziario (qualora non desumibili dal bilancio), (iii) *business plan* ed eventuali azioni per fronteggiare l'emergenza, (iv) *backlog* per aziende che operano su commessa. Tali informazioni dovranno essere inviate alla casella di posta elettronica dedicata (garanziaitalia.istruttoria@sace.it)

Una volta completata l'istruttoria, SACE ne invia gli esiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).

Il rilascio della garanzia (con il relativo CUI) è subordinato all'emissione di un apposito decreto da parte del MEF.

7. Richieste di aumento di durata di operazioni già garantite con Garanzia Italia

7.1 Sostituzione di finanziamenti già assistiti da una Garanzia Italia con nuovi finanziamenti aventi durata superiore

Il soggetto finanziatore può richiedere la sostituzione, per adeguamento in aumento della durata, delle operazioni già ammesse a Garanzia Italia. Dopo il completamento delle fasi previste al paragrafo 5.1 e 5.2.1 e 5.2.2, il soggetto finanziatore effettua direttamente sul Portale Garanzia Italia la richiesta di sostituzione mediante identificazione del CUI della relativa garanzia SACE e conferma o modifica gli elementi identificativi del finanziamento oggetto di sostituzione. Possono essere modificati in aumento non solo la durata ma anche

l'importo dell'operazione, prevedendo quindi eventuale finanza aggiuntiva¹¹, sempre nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa. E' possibile inoltre modificare ad esempio il tasso/margine e le commissioni applicate.

Si riportano di seguito le diverse casistiche della sostituzione, e le tabelle di commissioni annue applicabili.

- **Nuovo finanziamento fino a 6 anni** di durata maggiore rispetto al precedente:

Tipologia di Impresa Beneficiaria	Per 1° anno	Per 2°-3° anno	Per 4°-5°-6° anno
Piccola Media Impresa	25 bps	50 bps	100 bps
Grande Impresa	50 bps	100 bps	200 bps

- Nuovo finanziamento di durata superiore a 6 anni:

Tipologia di Impresa Beneficiaria	Per 1° anno	Per 2°-3° anno	Per 4°-5°-6° anno	Per 7°-8° anno
Piccola Media Impresa	75 bps	100 bps	150 bps	250 bps
Grande Impresa	100 bps	150 bps	250 bps	350 bps

Modalità con cui è possibile richiedere la sostituzione

Il soggetto finanziatore può accedere direttamente al Portale Garanzia Italia e dalla schermata di riepilogo delle garanzie già perfezionate, può attivare una richiesta di sostituzione della garanzia, che gli permetterà modificare i dati del finanziamento da sostituire, tra cui, eventualmente, anche l'ammontare del finanziamento.

¹¹ Obbligo non previsto per le operazioni di sostituzione ma unicamente per nuove operazioni con finalità di rifinanziamento del debito accordato in essere non assistite da Garanzia Italia

In tutti i casi in cui vi sia un'operazione di sostituzione la stessa deve prevedere la stipula/efficacia del nuovo finanziamento o l'erogazione (se prevista) entro la data di scadenza prevista per il pagamento della rata relativa al trimestre in corso.

Quindi se:

- l'operazione di sostituzione non prevede una nuova erogazione (quindi o perché il soggetto finanziatore decida di non estinguere anticipatamente la precedente operazione ed erogarne una nuova o perché non intenda concedere nuova finanzia) il soggetto finanziatore dovrà, ricevuta la nuova garanzia, stipulare il nuovo contratto di finanziamento e comunicare la data di efficacia dello stesso a SACE entro la prima tra: i) la data che precede la scadenza della rata del piano di ammortamento o preammortamento, del precedente finanziamento, relativa al trimestre in cui la garanzia viene emessa, ii) la data che cade 30 (trenta) giorni dopo il rilascio della Garanzia SACE, nel caso di operazioni in semplificata, ovvero entro 45 giorni nel caso di operazioni in ordinaria;

- l'operazione di sostituzione prevede una nuova erogazione – perché il soggetto finanziatore decide di estinguere anticipatamente la precedente operazione ed erogarne una nuova e perché intende concedere nuova finanzia – il soggetto finanziatore dovrà, ricevuta la nuova garanzia, erogare il finanziamento e la nuova finanzia e comunicare la data dell'erogazione a SACE entro la prima tra: i) la data che precede la scadenza della rata del piano di ammortamento o preammortamento, del precedente finanziamento, relativa al trimestre in cui la garanzia viene emessa, ii) la data che cade 30 (trenta) giorni dopo il rilascio della Garanzia SACE, nel caso di operazioni in semplificata, ovvero entro 45 giorni nel caso di operazioni in ordinaria;

- l'operazione di sostituzione prevede una nuova erogazione – perché il soggetto finanziatore decide di estinguere anticipatamente la precedente operazione ed erogarne una nuova ma non intende concedere nuova finanzia – il soggetto finanziatore dovrà, ricevuta la nuova garanzia, erogare il finanziamento e comunicare la data dell'erogazione a SACE entro la prima tra: i) la data che precede la scadenza della rata del piano di ammortamento o preammortamento, del precedente finanziamento, relativa al trimestre in

cui la garanzia viene emessa, ii) la data che cade 30 (trenta) giorni dopo il rilascio della Garanzia SACE nel caso di operazioni in semplificata, ovvero entro 45 giorni nel caso di operazioni in ordinaria;

- anche qualora il soggetto finanziatore decida di non estinguere anticipatamente la precedente operazione erogandone una nuova ma comunque di erogare nuova finanza, dovrà comunicare la data dell'erogazione a SACE della nuova finanza entro la prima tra: i) la data che precede la scadenza della rata del piano di ammortamento o preammortamento, del precedente finanziamento, relativa al trimestre in cui la garanzia viene emessa, ii) la data che cade 30 (trenta) giorni dopo il rilascio della Garanzia SACE nel caso di operazioni in semplificata, ovvero entro 45 giorni nel caso di operazioni in ordinaria.

Calcolo delle commissioni annue

In caso di richiesta di sostituzione sarà effettuato, se necessario, un ricalcolo delle annualità di premio non decorse e non corrisposte. Il soggetto finanziatore, inserendo la data di efficacia del contratto o di erogazione qualora quest'ultima sia prevista, riceverà il nuovo piano delle commissioni annue ricalcolate.

In caso di commissioni annue già corrisposte, per il periodo di rischio non ancora trascorso, verranno comunicate le nuove commissioni annue calcolate al netto. Le commissioni annue già corrisposte per il periodo di rischio già decorso non verranno invece nettate dal nuovo piano premi.

7.2 Estensione di durata dei finanziamenti già assistiti da una Garanzia Italia

Il soggetto finanziatore può richiedere l'estensione della durata del finanziamento in essere tramite la procedura variazioni direttamente sul Portale Garanzia Italia. L'estensione consente unicamente la modifica della durata *door-to-door* fermo restando tutte le altre condizioni del finanziamento (preammortamento, tasso/margine applicato e commissioni).

Si riportano di seguito le diverse casistiche dell'estensione, in funzione della data di emissione della garanzia, e le tabelle di commissioni annue applicabili.

- Estensione durata finanziamento con durata complessiva fino a 6 anni:

Tipologia di Impresa Beneficiaria	Per 1° anno	Per 2°-3° anno	Per 4°-5°-6° anno
Piccola Media Impresa (PMI)	25 bps	50 bps	100 bps
Grande Impresa (GI)	50 bps	100 bps	200 bps

- Estensione durata finanziamento oltre i 6 anni e fino a 8 anni:

Tipologia di Impresa Beneficiaria	Per 1° anno	Per 2°-3° anno	Per 4°-5°-6° anno	Per 7°-8° anno
Piccola Media Impresa (PMI)	75 bps	100 bps	150 bps	250 bps
Grande Impresa (GI)	100 bps	150 bps	250 bps	350 bps

E' dovuto il pagamento della differenza tra le due tabelle precedenti con riferimento alle nuove commissioni annue applicabili e le annualità già decorse e corrisposte. Il versamento di tale differenza a SACE dovrà essere effettuato entro il decimo giorno dalla fine del trimestre solare in cui è avvenuto il perfezionamento dell'appendice di estensione della garanzia

Termini temporali per richiedere estensione

Le richieste di estensione potranno pervenire a SACE anche successivamente al 30 giugno 2022, fermo restando la durata massima del 30 giugno 2030 ed in conformità alla normativa applicabile e ai termini e condizioni generali pubblicate da SACE sul proprio sito internet.

Modalità con cui è possibile richiedere l'estensione

In caso di estensione il soggetto finanziatore, dovrà procedere alla richiesta di estensione della garanzia, mediante la procedura variazioni direttamente sul Portale Garanzia Italia, caricando sullo stesso l'Allegato - Richiesta di estensione del finanziamento firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o dal soggetto munito di poteri.

Con riferimento alle richieste di estensione della durata dei finanziamenti in *bonis* e della garanzia corrispondente, sarà infatti necessario allegare mediante *upload* la modulistica integrativa messa a disposizione degli utenti sul portale Garanzia Italia e disponibili altresì sul sito Sace.

Le richieste di estensione saranno istruite e le garanzie estese concesse, mettendo poi a disposizione del soggetto finanziatore, apposita appendice di estensione.

Calcolo delle commissioni annue

Il nuovo corrispettivo annuale sarà comunicato da SACE contestualmente al momento del perfezionamento dell'appendice di estensione della garanzia ovvero alla comunicazione, da parte del soggetto finanziatore, dell'avvenuto perfezionamento del relativo accordo estensivo.

Esclusivamente nel caso di estensione del finanziamento oltre i 6 anni, le commissioni annue della garanzia includeranno anche l'eventuale differenziale dovuto al ricalcolo delle annualità già decorse e corrisposte. Ad esempio in relazione ad una garanzia già emessa a valere su un finanziamento di durata < 6 anni, su cui entro il 30 giugno 2022 si richiede l'estensione della durata fino a 8 anni, sarà richiesta l'integrazione di premio relativo alle annualità già decorse e corrisposte nel periodo considerato, calcolata come differenziale tra le prime due tabelle riportate al paragrafo 7.2.

8. Monitoraggio Periodico

Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla conclusione di ciascun trimestre solare, il soggetto finanziatore, direttamente dal portale Garanzia Italia, invierà a SACE le informazioni contenute nel format allegato alle CG ("Modello di Rapporto Trimestrale"), al fine di consentire a SACE il monitoraggio dei singoli finanziamenti erogati e la verifica, *inter alia*,

dell'assenza di comunicazioni da parte dell'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore in merito alla violazione degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria previsti ai sensi del Decreto (ad es. su gestione livelli occupazionali, non distribuzione di dividendi).

9. Azioni successive all'ottenimento della Garanzia

9.1. Escussione

La garanzia SACE è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio.

A seguito della ricezione di una richiesta di escussione (che la banca dovrà inviare tramite PEC alla casella sacegaranziaitalia@pec.it), secondo il modello di "Richiesta di escussione" allegato alle CG, SACE verserà, al netto di eccezioni in relazione ad eventuali inadempimenti da parte del soggetto finanziatore, le somme dovute ai sensi della Garanzia SACE entro la successiva tra le seguenti date:

- 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta di escussione completa delle informazioni previste ai sensi delle CG
- 90 (novanta) giorni dal mancato pagamento delle somme dovute ai sensi del contratto di finanziamento.

SACE potrà avvalersi della facoltà di pagare l'indennizzo secondo il piano di ammortamento originario del finanziamento.

9.2. Surroga

A seguito dell'escussione della garanzia, SACE sarà automaticamente surrogata nei diritti del soggetto finanziatore verso l'impresa beneficiaria.


9.3. Azioni di recupero

Il soggetto finanziatore dovrà tempestivamente attivare i rimedi necessari a preservare e recuperare il credito.

Dopo l'escussione della garanzia, il soggetto finanziatore e SACE gestiranno le azioni che dovessero rendersi necessarie od opportune, ciascuno autonomamente a propria cura e spese ed in relazione alle proprie ragioni di credito, eventualmente avvalendosi di professionisti esterni inclusa SACE SRV Srl. SACE potrà in ogni caso conferire mandato revocabile al soggetto finanziatore, che non potrà senza giustificato motivo negare la propria accettazione, per l'esercizio dei diritti e delle azioni derivanti dalla surroga.

Allegato 1 - Esempi di calcolo dell'importo massimo del prestito assumibile

Esempio 1: Impresa singola non appartenente ad alcun gruppo



Allegato 2 - Scheda Prodotto Finanziamenti Garanzia Italia

Emergenza Covid19



Scheda Prodotto dei Finanziamenti concessi dal soggetto finanziatore ai quali può essere applicata la Garanzia Italia

Supporto a qualsiasi tipologia di impresa indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica per consentire immediato accesso a linee di liquidità per affrontare l'emergenza COVID-19

Chi può richiederlo

Le imprese indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica (inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA) che presentino alla data della richiesta di finanziamento i seguenti requisiti:

- sede in Italia;
- assenza di difficoltà economica al 31 dicembre 2019, ma che hanno affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente all'epidemia di Covid-19; inoltre le imprese che alla data del 28/02/2020 o successivamente alla data del 28/02/2020:
 - a) sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267,
 - (b) hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o
 - (c) hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, a condizione che (i) dalla data di presentazione della Richiesta di Finanziamento (a) non presentino esposizioni classificabili come esposizioni deteriorate e (b) non presentino importi in arretrato come rilevabili dal Soggetto Finanziatore e (ii) il Soggetto Finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell'impresa, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del Regolamento (UE) n. 575/2013 per poter essere considerate ammissibili, dovranno essere comunque identificate come non in difficoltà finanziaria al 31/12/2019 ai sensi del

Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014.

- utilizzo del Fondo Centrale di Garanzia fino a completa capienza limitatamente alle PMI¹² e utilizzo delle garanzie ISMEA per le aziende che ne hanno accesso.

Ammontare del Finanziamento

Il finanziamento non potrà essere superiore al valore più alto tra: (i) il 25% del fatturato in Italia del 2019 come risultante dal Bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale o (ii) il doppio del costo annuale del personale in Italia per il 2019 ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il Bilancio.

Potranno essere richiesti anche più finanziamenti dalla stessa impresa, ma il cumulo deve comunque rispettare i limiti suddetti.

Finalità del finanziamento

Esigenza di liquidità per: (i) investimenti, (ii) costi del personale, (iii) costi relativi a canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda o (iv) capitale circolante (incluse le esigenze di liquidità conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17), esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia.

Non sono ammessi i finanziamenti con finalità di (i) riacquisto azioni proprie e (ii) acquisizioni societarie.

¹² L'Impresa Beneficiaria se PMI può altresì dichiarare che non ha esaurito completamente il plafond (specificando la capacità residua), in quanto insufficiente per l'ottenimento di un finanziamento

Il finanziamento può essere inoltre destinato ad esigenze di liquidità delle società fornitrici di energia elettrica e gas naturale derivanti dai piani di rateizzazione che queste ultime concedono ai propri clienti in relazione agli importi dovuti per i consumi energetici connessi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 (2) del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

Il finanziamento può essere destinato anche al rimborso di finanziamenti nell'ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell'impresa Beneficiaria purché il finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della Garanzia SACE sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del Finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.

Il finanziamento può essere inoltre destinato alla sostituzione di un finanziamento già garantito con Garanzia Italia di durata non superiore a 6 anni, nell'ambito di operazioni di allungamento della durata fino a 8 anni.

Come funziona

Il finanziamento ha una durata non superiore a 8 anni con la previsione di un periodo di preammortamento fino a 36 mesi (comprensivo del preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza delle rate al primo trimestre solare successivo alla data di erogazione). Saranno ammessi preammortamenti di durata pari a multipli di 3 mesi.

Il Finanziamento deve essere erogato¹³ su un conto corrente dedicato attraverso un'unica erogazione entro i termini massimi consentiti in seguito al rilascio della garanzia SACE che potrà avvenire entro e non oltre il 30/06/2022 e con rientri tramite rate trimestrali con ammortamento a capitale o rata costante.

¹³ Ad eccezione che i) nell'ipotesi di sostituzione del finanziamento e ii) dell'eventuale quota destinata al rimborso di finanziamenti erogati dal medesimo soggetto finanziatore nell'ambito di operazioni di rifinanziamento

Costo

Il costo complessivo sarà costituito dal costo di finanziamento specifico - tasso di interesse incluso margine - definito da ciascun soggetto finanziatore, e dal costo della garanzia SACE (premio annuale anticipato per frazione di anno)

Allegato 3 – Richiesta accreditamento Portale

(DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO EROGATORE E INVIARE FIRMATO DIGITALMENTE ALLA CASELLA PEC sacegaranziaitalia@pec.it)

Richiesta di accreditamento al Portale Garanzia Italia

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ rappresentate legale o altro soggetto munito dei necessari poteri¹⁴ del soggetto Erogatore _____ con partita iva _____ e codice fiscale _____ delega il sig. _____ nato a _____ il _____ indirizzo mail _____@_____ in qualità di Referente, al quale sarà assegnato un account (“Referente di Prodotto”) per accedere al Portale Garanzia Italia, mediante l’assegnazione al referente stesso di un identificativo (“ID”) e di una password (“Password” e, unitamente all’ID, i “Codici”) strettamente riservati e personali, dei quali il Referente stesso sarà unico ed esclusivo responsabile, anche in ordine alle attività poste in essere tramite il loro utilizzo.

Il Referente di prodotto potrà autorizzare altri dipendenti della società/impresa di cui fa parte (“Utilizzatori”) ad utilizzare, sotto la sua responsabilità, l’accesso al Portale Garanzia Italia rilasciando dei diversi Codici a ciascuno di tali Utilizzatori, anch’essi riservati e personali (con riferimento a ciascun Utilizzatore, i “Codici Utilizzatore”).

Resta inteso che il Referente di Prodotto rimarrà in ogni caso responsabile nei confronti di SACE per ogni utilizzo del Portale Garanzia Italia mediante i Codici Utilizzatore, riconoscendo e accettando che ogni attività posta in essere dagli Utilizzatori si intenderà imputata direttamente al Referente di Prodotto e ratificata dallo stesso, garantendo il rispetto delle "Condizioni Generali per l'Utilizzo dell’account e del Servizio" ("CGUS") del Portale Garanzia Italia (disponibile all’indirizzo garanziaitalia.sace.it) da parte di ciascun Utilizzatore (il quale, ai fini dell’applicazione ed interpretazione delle CGUS dovrà considerarsi come un

¹⁴ Poteri di firma in forma di procura o delega da allegare nel caso in cui il sottoscrittore non sia il legale rappresentante.

“Utente”), impegnandosi altresì a revocare i Codici Utilizzatore ogni qualvolta il soggetto precedentemente autorizzato all'utilizzo dello stesso cambi, cessi d'essere un dipendente del Referente di Prodotto e/o, più in generale, sia venuto a conoscenza (o sia ragionevolmente portato a ritenere l'esistenza) di qualsiasi utilizzo non autorizzato dell'Account al Portale Garanzia Italia mediante i Codici Utilizzatore e/o di qualsiasi altra violazione delle regole di sicurezza ed utilizzo dell'account.

Le abilitazioni che il Referente di Prodotto potrà assegnare agli utenti utilizzatori sono di due tipologie:

(i) Utente Utilizzatore Approvatore, tale utente dovrà disporre di adeguata delega e poteri di firma per conto del soggetto finanziatore, che saranno verificati dal Referente di Prodotto, per la conferma dei flussi informativi e delle comunicazioni che saranno inoltrati a SACE tramite il Portale Garanzia Italia.

(ii) Utente Utilizzatore Compilatore. tale utente avrà accesso a limitate funzionalità di predisposizione del flusso informativo.

Allegati:

- DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DEL REFERENTE

Firma Rappresentate legale o altro
soggetto munito dei necessari poteri ¹⁵

Il _____

¹⁵ Poteri di firma in forma di procura o delega da allegare nel caso in cui il sottoscrittore non sia il legale rappresentante.

Allegato 4 - Contatti

Per maggiori informazioni

contatta l'info desk dedicato alle banche o

inquadra in QR code

www.sacesimest.it/garanziaitalia

mail: garanzia.italia@sace.it



info desk banche: + 39 066736036

